

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1342)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1965 (V. Stampati nn. 1490 e 1901)

d'iniziativa dei deputati CERUTI Carlo e ARMATO (1490); NANNUZZI (1901)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1965*

Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fosse-

ro rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Art. 2.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati alla qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. Ai fini della determinazione del soprannumero, i posti accantonati per i concorsi di ammissione in carriere, banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano già coperti.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere, per

qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, personale non di ruolo e a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato.

Sono fatte salve le speciali disposizioni di legge relative alle assunzioni di invalidi di guerra e categorie equiparate, di personale insegnante e non insegnante non di ruolo per le esigenze della scuola, di personale non di ruolo e a contratto per eccezionali e temporanee esigenze dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, della azienda di Stato dei servizi telefonici, dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'azienda nazionale autonoma delle strade e degli operai per lavori stagionali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

In caso di infrazione al divieto di cui al primo comma i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico dell'amministrazione, ferma restando la responsabilità degli impiegati che vi abbiano provveduto.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 4.

I contingenti di personale civile non di ruolo ancora esistenti presso le amministrazioni dello Stato sono soppressi; il relativo personale è trattenuto in servizio ad esaurimento, salvo le cause di cessazione dal servizio previste dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e successive modificazioni e l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della presente legge.